

ALLEGATO TECNICO

Testo coordinato degli allegati tecnici dei seguenti Accordi sottoscritti tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

1. Accordo sottoscritto il 22 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2005, relativo alla semplificazione dei criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni;
2. Atto integrativo sottoscritto il 29 novembre 2013 all'Accordo del 22 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2005, relativo alla semplificazione dei criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni;
3. Atto aggiuntivo sottoscritto il 29 gennaio 2014 all'Atto integrativo del 29 novembre 2013 all'Accordo del 22 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2005, relativo alla semplificazione dei criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni.

Premessa

Il presente allegato tecnico all'accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2005, è strutturato in tre articoli.

L'articolo 1 individua i contenuti minimi della relazione paesaggistica e descrive gli elementi per la stesura della medesima al fine di consentire la valutazione della compatibilità dell'intervento, fornendo, altresì, indicazioni per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in carenza del piano paesaggistico o dell'integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141 bis del Codice.

L'articolo 1 dell'Accordo 2009 viene integrato con l'indicazione della documentazione da presentarsi a corredo delle istanze di autorizzazione paesaggistica sia per quanto concerne la presentazione in forma cartacea o su supporto informatico che per l'invio tramite posta elettronica certificata.¹

Nell'articolo 2 sono elencati interventi sottoposti alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica da valutarsi mediante la documentazione semplificata di cui alla "scheda" contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005.

L'articolo 3 dell'Accordo 2009 rubricato "interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica" viene integrato al punto 3.1 "elenco delle opere rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del codice" con l'inserimento di ulteriori interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica in quanto rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.²

L'articolo 3.1 elenca interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica in quanto rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito Codice, mentre l'articolo 3.2 elenca interventi che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, non presentando l'idoneità offensiva al paesaggio richiesta dalla legge in relazione sia alla limitata durata nel tempo dell'intervento che alla minor entità degli stessi.

Nella identificazione e descrizione degli interventi sono state utilizzate le definizioni presenti nella vigente normativa urbanistico-edilizia nazionale e regionale ovvero operando puntuale richiamo a normativa di settore al fine di limitare – quanto più possibile – le incertezze interpretative sulla base di una casistica ormai ampiamente consolidata.³

¹ capoverso aggiunto con Atto integrativo dell'Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.

² capoverso aggiunto con Atto integrativo dell'Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.

³ le parole "ovvero operando puntuale richiamo a normativa di settore" sono state aggiunte con Atto integrativo dell'Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.

Articolo 1

Relazione paesaggistica

I contenuti della relazione paesaggistica, come di seguito definiti, costituiscono per l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 146 e 159 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi.

La relazione paesaggistica deve essere redatta in conformità al DPCM 12 dicembre 2005 e contenere tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell'intervento, con riferimento specifico alle motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area nonché ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico, da cui si prescinde nelle more dell'approvazione del medesimo.

Nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico o dell'integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico si cui all'articolo 141 bis del Codice la valutazione è svolta con riferimento agli atti di pianificazione che considerino dei valori paesaggistici ovvero, in carenza di tali elementi, con riferimento ai parametri adottati per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per le medesime tipologie di intervento nello stesso contesto paesaggistico in correlazione ai parametri indicati dal DPCM 12 dicembre 2005.

In base agli elementi che potranno emergere in sede di valutazione dell'intervento, l'Autorità competente ha facoltà, ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 e delle vigenti normative in materia di procedimento amministrativo, di richiedere integrazioni documentali e approfondimenti rispetto alla relazione paesaggistica presentata.

La relazione deve, peraltro, avere specifica autonomia d'indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per quanto attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, deve dare conto dello stato di fatto dei luoghi, in particolare del contesto paesaggistico di riferimento (naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, periurbano e insediativo diffuso e/o sparso) e della morfologia dell'ambito (costiero/rivierasco, di pianura, collinare, montano), nonché delle caratteristiche progettuali dell'intervento.

La relazione paesaggistica deve illustrare, nel modo più chiaro ed esaustivo possibile, l'effetto paesaggistico conseguente la realizzazione dell'intervento proposto (lo stato dei luoghi dopo l'intervento). A tal fine, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, la relazione paesaggistica allegata alla domanda di autorizzazione indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli eventuali elementi di mitigazione e compensazione proposti.

La relazione paesaggistica semplificata è redatta nelle forme di cui alla scheda dell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005.

Articolo 1 bis ⁴

Documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica

1. L'istanza, ove non trasmessa nelle forme previste dagli articoli 45 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è presentata in forma cartacea.
2. La documentazione a corredo dell'istanza può essere presentata in forma cartacea o su supporto informatico (CD/DVD) non riscrivibile in quattro copie:
 - una copia da allegare alla proposta di provvedimento da trasmettere al Soprintendente per l'acquisizione del parere di cui al comma 5 dell'articolo 146, decreto legislativo 42/2004
 - due copie da allegare all'autorizzazione paesaggistica da trasmettere rispettivamente al committente e al comune territorialmente competente
 - una copia agli atti d'ufficio dell'autorità procedente

⁴ articolo aggiunto con Atto integrativo dell'Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.

Articolo 2⁵

Elenco delle opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante documentazione semplificata di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005

Per i seguenti interventi la relazione paesaggistica è redatta nelle forme di cui alla scheda dell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005.

1. i seguenti interventi di arredo e accessori con riferimento a quelli elencati nella nota (1) per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, quali:

- antenne, parabole di dimensioni inferiori ai tre metri;
- cartelli pubblicitari, insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari ;
- affissi, striscioni, manifesti, segnali indicatori, locandine e simili non temporanei, ovvero con dimensione superiore ai 10 mq;
- manufatti di arredo urbano con dimensioni superiori ai 10 mq e altezza superiore a metri 3 (ad esclusione degli interventi ricedenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice);
- strutture di copertura non superiori a 10 mq (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice);
- pannelli solari termici e fotovoltaici fino ad una potenza di 20 kW e superficie inferiore ai 20 mq anche da installarsi su edifici ricadenti nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali;
- impianti di climatizzazione e condizionamento dotati di unità esterna;

2. i seguenti interventi a carattere temporaneo con riferimento a quelli elencati nella nota (1) per la compilazione della scheda contenuta nel D.P.C.M. 12 dicembre 2005, quali:

- strutture temporanee di grandi dimensioni di durata superiore ad una settimana;
- strutture temporanee di medie dimensioni di durata superiore a un mese;
- strutture temporanee di piccole dimensioni di durata superiore a 3 mesi;
- strutture stagionali collegate all'attività turistica, ai pubblici esercizi e al tempo libero diverse da quelle di cui all'articolo 3;

3. gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche ovvero finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici;

4. gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe, ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche;

5. i serbatoi GPL con capacità non superiore ai 13 mc e relative opere di recinzione (rif. D.lgs.n. 128 del 22.02.2006);

6. gli interventi elencati nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n. 1918 (Concessione di edificare. Opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali);

7. gli interventi di manutenzione straordinaria che consistono in:

- rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso;
- rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse;
- sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi;

⁵ gli interventi elencati nel presente articolo sono compresi nell'Allegato A del D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 149 (Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)), così come specificato all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.P.Reg. medesimo.

8. gli interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in:

- demolizione di superfetazioni;
- inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso degli edifici (quali nuovi locali caldaia, ascensori, camini, recinzioni e sistemazioni esterne) che ne modificano l'aspetto esteriore;
- modifica delle aperture sulle murature perimetrali;

9. gli interventi di arredo urbano previsti da progetti sistematici di manufatti e componenti, che interessano ambiti urbani estesi, comprese le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del Codice;

10. occupazione temporanea di suolo pubblico di durata superiore ai tre mesi con strutture mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, purchè ciò non comporti modifiche permanenti allo stato dei luoghi;

11. prosecuzione di attività estrattiva nell'ambito della realizzazione di un progetto di coltivazione e ripristino in precedenza autorizzato ex articolo 82 del D.P.R. 616/1977;

12. realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo di carattere permanente;

13. pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi;

14. demolizioni, reinterri e scavi che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica e che non interessino la coltivazione di nuove cave;

15. realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici;

16. collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;

17. linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 Volt su palo e relative opere accessorie;

18. recinzioni, muri di cinta e cancellate;

19. opere sportive che non creano volumetria;

20. posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico;

21. manufatti destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue e tettoie nei limiti di 20 metri quadrati, nonché bussole e verande nei limiti di 20 metri cubi.

In applicazione ai principi enunciati nella nota per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, salvo più restrittiva definizione dei regolamenti comunali locali, sono definite strutture temporanee di grandi dimensioni quelle con dimensioni superiori a 300 mq di superficie coperta e/o altezza superiore a 9 ml, sono definite strutture temporanee di medie dimensioni quelle con dimensioni comprese tra i 10 mq e 300 mq di superficie e altezza inferiore a 9 ml, sono definite strutture temporanee di piccole dimensioni quelle con meno di 10 mq di superficie. Per le strutture temporanee composte da più volumi di medie e piccole dimensioni, ma realizzate in modo sistematico e per le stesse finalità, la dimensione da prendere in considerazione è la somma dei singoli volumi.

Articolo 3

Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica

3.1 - Elenco delle opere rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del codice

In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera a) del Codice non è richiesta l'autorizzazione per i seguenti interventi:

1. scavi per la manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico;
2. scavi per la nuova posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
3. interventi di interrimento di linee aeree esistenti su sedime artificiale al di sotto del sedime stesso o in zone già urbanizzate e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
4. opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture, fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
5. elementi di arredo urbano (quali ad esempio panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, fontanelle, bacheche, transenne parapetonali, pensiline, dissuasori alla sosta, portabiciclette e simili) da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico con superficie inferiore ai 10 mq e altezza non superiore a metri 3 nel rispetto dei regolamenti comunali che ne disciplinano la tipologia (abaco tipologico);
6. interventi puntuali volti alla eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici o di uso pubblico (quali ad esempio scivoli, rampe, meccanismi di servo assistenza, segnalazioni tattili per ipovedenti);
7. segnaletica stradale, verticale, orizzontale e luminosa, prevista dal Nuovo codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione,
8. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco costruiti in pietra locale, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura di cui all'art. 34 della L.R. 16/2008;
9. gli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua, dichiarati tali dalla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici o dalla Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione, comprendenti i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti negli alvei, finalizzati a mantenere in efficienza le sezioni dell'alveo attivo, le sponde e le opere idrauliche esistenti, che non comportino modifiche delle isole vegetate, alle formazioni vegetali ripariali o alterazioni permanenti della morfologia del corso d'acqua;
- 9 bis. gli interventi relativi ai corsi d'acqua, entro e fuori gli alvei, finalizzati al mantenimento e ripristino del corretto regime idraulico del corso d'acqua a tutela dei rischi idraulici connessi all'incolumità delle persone e dei beni. Tali interventi comprendono:
 - a) rimozione periodica di materiali inerti accumulatisi in alveo, esclusivamente finalizzati a garantire la sicurezza idraulica del corso d'acqua riportando allo stato precedente la sua sezione idraulica;
 - b) opere di difesa idraulica su manufatti esistenti quali sponde, arginature e in genere opere idrauliche di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), che consistano in interventi di

manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro o ripristino conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore delle opere esistenti, senza modifiche permanenti della morfologia del corso d'acqua;

c) interventi di manutenzione, di consolidamento statico e restauro o ripristino conservativo di sistemazioni idraulico forestali (SIF) così come definite dall'articolo 54 della legge regionale 9/2007, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore delle opere idrauliche esistenti di cui Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), senza modifiche permanenti della morfologia del corso d'acqua;

d) sfalci di vegetazione erbacea e tagli periodici di vegetazione arbustiva e arborea presenti sulle arginature entro e fuori alveo che influiscano sul regime idraulico del corso d'acqua e che costituiscano interventi di manutenzione periodica finalizzati a garantire la sicurezza idraulica del corso d'acqua riportandolo al suo stato precedente;

e) interventi di ripristino di opere idrauliche di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) anche con materiali diversi rispetto allo stato precedente purchè risultino più integrati nel contesto paesaggistico e previo parere del Servizio regionale competente in materia di paesaggio della Regione Friuli Venezia Giulia;⁶

10. gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso (turistico ricreativo) della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;

10 bis. fori areazione locali per presenza di impianti a gas in base alle vigenti disposizioni per la sicurezza degli impianti ivi compreso la realizzazione, la manutenzione e la sostituzione delle relative tubature a vista per l'adduzione del gas;⁷

10 ter. interventi in corti, chiostre e cortili interni di edifici o complessi edilizi esistenti non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al pubblico quali ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di condizionatori, realizzazione e sostituzione di canne fumarie di asportazione e ispirazione di fumi;⁸

10 quater. interventi di sostituzione di singoli elementi architettonici sul patrimonio edilizio esistente con altri di identica tipologia, forma, materiale e colore;⁹

10 quinquies. interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali i piani o regolamenti comunali prevedono specifici abachi e indicazioni tipologiche, tecnologiche e di materiali, quali:

- sostituzione di infissi esterni e oscuranti con materiali e/o colori diverso dall'esistente;

- collocazione di tende escluse quelle relative a locali d'affari ed esercizi pubblici di cui all'allegato A, punto 17 del D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 149;

- sostituzione di pluviali, grondaie, sfati e lattonerie in genere con materiali e/o colori diversi dall'esistente che non interessino beni culturali di cui alla Parte II del Codice;

- ritinteggiatura di superfici esterne con colori corrispondenti a quelli previsti dal piano del colore;¹⁰

10 sexies. modifiche alle forometrie esistenti se inferiori al 10 % delle dimensioni esistenti fermo restando il mantenimento dell'allineamento geometrico in facciata;¹¹

⁶ punto aggiunto con Atto integrativo dell'Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.

⁷ punto aggiunto con Atto integrativo dell'Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.

⁸ punto aggiunto con Atto integrativo dell'Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.

⁹ punto aggiunto con Atto integrativo dell'Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.

¹⁰ punto aggiunto con Atto integrativo dell'Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.

¹¹ punto aggiunto con Atto integrativo dell'Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.

10 septies. interventi edilizi di manutenzione straordinaria quali:

- isolamenti termici a cappotto che non alterino l'aspetto esteriore percepibile da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settanta anni ;
- installazione ex novo di impianti tecnologici quali telecamere di videosorveglianza, antenne wi-fi, sirene di allarme, avvistatori luminosi di passi carrai, non visibili dal livello stradale o da altri luoghi pubblici o aperti al pubblico con l'impiego di canalizzazioni già esistenti o non percepibili;¹²

10 octies. riconfigurazioni su SRB esistenti.¹³

- 11.** gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati nonché gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>> di cui all'art. 19 della L.R. 24/1996 e successive modifiche e integrazioni;
- 12.** le operazioni ammesse ai sensi del vigente regolamento forestale e, in particolare, quelle attinenti a:
 - a) taglio a raso del bosco per superfici non superiori a 5.000 mq., ad eccezione degli interventi finalizzati alla rinnovazione naturale o ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di interesse pubblico;
 - b) attività selvicolturali di cui all'art. 14 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 9/2007, quali tagli di utilizzazione, conversioni di boschi cedui all'alto fusto, sfolli, diradamenti, cure colturali, difesa fitosanitaria, interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, rimboschimenti e imboschimenti, che costituiscono taglio colturale così come definito dall'art. 6 comma 4 del D.lgs n. 227/2001 e s.m.i.;
 - c) interventi di manutenzione e realizzazione della viabilità forestale di cui all'art. 35 della L.R. 9/2007, ivi inclusi quelli con finalità antincendio che non comportino interventi urbanistico-edilizi di natura permanente, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).¹⁴
- 13.** taglio di elementi arborei, al di fuori delle aree boscate, purché non vincolati come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell' art. 10 del Codice e nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti.

¹² punto aggiunto con Atto integrativo dell'Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.

¹³ punto aggiunto con Atto integrativo dell'Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.

¹⁴ punto così sostituito con Atto aggiuntivo all'atto integrativo dell'Accordo 2009, sottoscritto in data 29 gennaio 2014.

3.2 - Elenco delle opere minori di carattere temporaneo

Tenuto conto delle soglie dimensionali e temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscono la temporaneità e ne disciplinino la tipologia e la modalità di realizzazione:

- 1.** affissi, striscioni, manifesti, locandine e simili con dimensione inferiore ai 10 mq e di durata inferiore a quattro mesi;
- 2.** affissi, striscioni, manifesti, locandine e altri messi pubblicitari riferiti a manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre e simili per una durata che a da quindici giorni prima a due giorni dopo all'evento a cui si riferiscono;
- 3.** strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di grandi dimensioni (superficie coperta superiore a 300 mq e/o altezza superiore a 9 ml.) e di durata inferiore ad una settimana;
- 4.** strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di medie dimensioni (superficie coperta compresa tra 10 mq e 300 mq e altezza inferiore a 9 ml.) e di durata inferiore a un mese;
- 5.** strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di piccole dimensioni (superficie coperta inferiore a 10 mq) e di durata inferiore a quattro mesi;
- 6.** strutture stagionali facilmente amovibili da collocarsi sul demanio turistico-ricreativo secondo le disposizioni e gli standard forniti dall'autorità concedente e di durata inferiore a sei mesi;
- 7.** occupazione temporanea di suolo pubblico o privato di uso pubblico di durata inferiore a un mese con strutture mobili di medie dimensioni (fino a 300 mq di superficie coperta e 9 ml di altezza) quali ad esempio esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, elementi espositivi, tende, gazebo e simili purché non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
- 8.** strutture stagionali temporanee a servizio di pubblici esercizi e strutture ricettive da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico di durata inferiore a quattro mesi quali ad esempio tavolini, ombrelloni, banchi di somministrazione mobili, pedane e simili;
- 9.** recinzioni e baracche di cantiere, transenne, misure di protezione, cartellonistica di cantiere e simili a carattere provvisorio la cui durata non può superare quella dei titoli abilitativi edilizi cui afferiscono.

Tutti gli interventi di cui ai punti precedenti non devono comportare, neanche indirettamente, opere di fondazione, opere di sbancamento o eliminazione della vegetazione esistente, ovvero modifiche permanenti allo stato dei luoghi o delle cose.

I termini sopra indicati, fatta eccezione per il punto 9, sono quelli indicati nelle autorizzazioni amministrative relative alla specifica attività e non comprendono i tempi strettamente necessari per l'installazione dei manufatti.

Nel caso di rinnovi o proroghe dei termini indicati nelle autorizzazioni amministrative tali da eccedere i limiti temporali previsti dal presente articolo per l'intervento dovrà essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

Gli interventi di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 includono anche gli eventuali messaggi pubblicitari sugli stessi riportati.